



COMUNE DI MANIACE

PROVINCIA DI CATANIA

Via Beato Placido, 13

Cod. fisc. 93005530873 P.IVA: 01781170871

TEL. 095/690139 FAX 095/690174

e-mail: info@comune.maniace.ct.it Posta certificata – comunedimaniacect@legalmail.it

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI, DISABILI E INDIGENTI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI



ART. 1 OGGETTO

Le presenti norme attuative disciplinano l'organizzazione e le modalità di gestione della "comunità Alloggio per Anziani, Disabili e Indigenti, parzialmente o totalmente non autosufficienti", servizio residenziale, ubicato nei locali comunali di Corso Petrosino n.23, quale articolazione della rete dei servizi ed interventi a favore della popolazione anziana e quale presidio socio-assistenziale, rivolto prevalentemente agli anziani, disabili e indigenti, parzialmente o totalmente non autosufficienti per i quali non sia possibile il mantenimento nel proprio ambiente familiare e sociale.

Il servizio può porsi inoltre come "appoggio temporaneo" alla famiglia consentendo ricoveri per breve periodo e offrendo servizi, ove possibile, di tipo semi-residenziale diurno.

ART. 2 FINALITA'

La Comunità Alloggio, opera per garantire agli ospiti un elevato livello di assistenza tutelare, di confort abitativo ed assistenziale, onde prevenire ulteriori perdite di autonomia e conservare, al più alto livello possibile, le loro capacità fisiche, mentali, affettive e relazionali, perseguendo altresì strategie di possibile rientro nell'ambiente di provenienza.

Tende pertanto a mantenere, estendere e favorire i rapporti tra gli ospiti, i loro familiari, amici, parenti ed il contesto sociale più ampio, promuovendo e stimolando occasioni di incontro e socializzazione.

ART. 3 MODALITA' di GESTIONE

Il servizio residenziale di “Comunità Alloggio”, dovrà essere gestito mediante l’affidamento ad Enti del terzo settore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 26 della L.R. 22/’86, ai fini dell’iscrizione al relativo Albo della struttura, per la tipologia in parola.

ART. 4 UTENZA

La struttura è destinata ad accogliere gli utenti Anziani, Disabili e indigenti, parzialmente o non autosufficienti, che per disabilità psico-fisiche non siano in grado di condurre una vita autonoma. Costituiscono titoli preferenziali per l’ammissione al servizio, l’assenza di supporto familiare, le condizioni economiche precarie, ecc., determinate secondo le procedure previste dalla normativa vigente, inerente i servizi socio-assistenziali, con apposita relazione di Servizio Sociale e nel rispetto di quanto previsto dall’ apposito Regolamento Com.le, inerente i servizi residenziali, per quanto attiene le quote di compartecipazione (C.C. n. 41/02).

ART. 5 RICETTIVITA’ STRUTTURA

La capacità ricettiva della struttura è di n. 10 posti letto, distribuiti in n. 10 camere singole con servizi igienici, di cui n. 2 camere riservate ai disabili, da arredare a cura della ditta aggiudicataria e munite di tutti i comforts, impianti, servizi igienici, ascensori ecc. previsti dagli standards regionali. La stessa è munita di un salone pluriuso, infermeria-medicheria, servizi igienici comuni, per autosufficienti e per disabili, in numero adeguato all’utenza ed alla tipologia, angolo cottura-cucinino, locale spogliatoio per il personale, servizi igienici per il personale, ecc.

Le ammissioni degli utenti devono essere compatibili con la capacità ricettiva ed della struttura, così come autorizzata dall’Amm.ne Reg.le.

In nessun caso pertanto il Comune di Maniace può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero stabilito, ad eccezione di singoli casi disposti dall’Autorità locale di P.S. ovvero autorizzati dall’Amm.ne Comunale in presenza di situazioni particolari che né hanno determinato l’urgente e provvisoria accoglienza.

ART. 6 SISTEMAZIONE

L’Amm.ne Com.le o, nel caso di gestione indiretta, l’Ente affidatario, s’impegna a favorire la sistemazione degli utenti, nella stessa camera nel caso in cui si tratti di coppie di coniugi o congiunti; s’impegna altresì, nei limiti della capacità ricettiva, ad accogliere in forma temporanea e diurna, anziani e inabili, autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l’assenza o l’inidoneità della famiglia, previo accertamento del Servizio Sociale Comunale o dell’Ente gestore, o su specifica richiesta del Giudice Tutelare.

Il soggetto gestore, nei limiti della capacità ricettiva disponibile e non coperta da utenti residenti sul territorio comunale di Maniace, può accogliere utenti provenienti dagli altri Comuni del Distretto socio-sanitario n. 15, sia a carico delle relative

Amministrazioni o a titolo privato, dandone preventiva comunicazione al Servizio Sociale dell'Amm.ne Com.le e previa autorizzazione della stessa.

ART. 7 MODALITA' DI AMMISSIONE

Per la gestione della struttura, l'Ente affidatario, s'impegna, entro i limiti della capacità ricettiva, ad accogliere:

- prioritariamente i soggetti autorizzati dall'Amm.ne Com.le, secondo il numero stabilito nel contratto;
- gli utenti che siano residenti sul territorio comunale;
- gli utenti provenienti dal Distretto socio-sanitario n.15;
- gli utenti dei comuni limitrofi;
- gli utenti dei comuni di tutto il territorio nazionale;

I ricoveri autorizzati e disposti dall'Amm.ne Comunale, a seguito di formale istanza dell'interessato, dei familiari o di chi lo ha a carico, nonché proposta motivata del Servizio Sociale Com.le, devono riportare in maniera inequivocabile gli estremi dell'atto d'impegno della relativa spesa, la durata presunta del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo e/o di prosecuzione del servizio, per ogni anno ed esercizio finanziario.

La proposta di ricovero potrà essere assunta anche dalle direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può procedersi alla dimissione protetta per l'assenza di adeguato supporto familiare. In tal caso l'Ente gestore è tenuto all'ammissione del soggetto ed a darne immediata comunicazione, non oltre le 24 ore, all'Ufficio Com.le competente per l'avvio di urgenti accertamenti ai fini dell'eventuale ammissione del soggetto al servizio residenziale, in forma temporanea o continuativa. E' comunque facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta, per i giorni di effettivo ricovero, a carico del soggetto avente titolo o dei familiari tenuti agli alimenti.

L'Ente gestore che procede al ricovero per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che ne giustificano l'immediata ammissione del soggetto interessato nella struttura convenzionata è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio Com.le competente, entro e non oltre le 24 ore, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza richiesta a carico dell'Amm.ne Com.le. Rimane comunque impregiudicata la facoltà del Comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'Ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta dovuta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'Ufficio Comunale competente, l'A.C. può autorizzare il ricovero immediato di soggetti in condizione di indigenza e di abbandono, mediante l'emissione di ordinanza di ricovero a firma del Sindaco, a cui deve far seguito, entro 15 giorni, l'atto di esecuzione del ricovero ed il relativo impegno di spesa. L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla convenzione ed è subordinata comunque all'assenso espresso dal soggetto o di chi ne ha la tutela, ed alla disponibilità del gestore della struttura. L'Ente accertata la disponibilità del posto e la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo aver verificato attraverso il proprio personale, la condizione complessiva dell'ospite, dandone, entro gg. 5, comunicazione all'A.C. riportante anche il

programma individuale di assistenza, elaborato dall'Assistente Sociale della struttura, sulla scorta delle valutazioni dei propri operatori sociali e sanitari.

Nel caso di ricovero di soggetti inabili e/o demenza senile, l'A.C. per l'inserimento nella struttura residenziale potrà avvalersi di preventivo parere del servizio territoriale di tutela salute mentale dell'U.S.L., cui nel prosieguo l'Ente dovrà far costante riferimento, a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

ART.8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE ISTANZA

L'istanza di ammissione al servizio residenziale deve essere rivolta al Comune di Maniace – Servizi Sociali, previo colloquio con l'Assistente sociale comunale ed il richiedente o chi per esso, e dovrà contenere:

- Certificato, redatto dal Medico di base, attestante lo stato di salute psico-fisica della persona che deve essere accolta nella struttura;
- Stato di famiglia;
- Calcolo I.S.E.E.;
- Dichiarazione attestante l'esistenza di redditi di natura assistenziali e/o riparatoria, di qualsiasi natura;

ART. 9 MODALITA' DI DIMISSIONI

Alla dimissione dell'utente (anziano), si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero o per mancanza di disponibilità finanziaria, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente le dimissioni dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissioni, su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'A.C., l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente Ufficio Comunale entro gg. 3, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dell'Istituto.

La comunicazione di dimissioni deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

ART. 10 MODALITA' D'INTERVENTO

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità ed autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Amm.ne Com.le, o, l'Ente affidatario s'impegna a:

- Mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- A garantire, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'Autorità sanitaria, della quale il gestore deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo,

un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, sotto prescrizione sanitaria;

- A stipulare idonea polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- Ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti e tutta l'assistenza medico-specialistica necessaria;
- A garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che necessitano, sotto controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, Medico generico, Specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- Ad assicurare agli Ospiti, il Servizio Sociale Professionale, il Segretariato Sociale, le attività socio-culturali, del tempo libero e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena e protetta permanenza in istituto;
- Ad assicurare nei casi di effettiva necessità, l'accompagnamento degli ospiti presso strutture sanitarie ed Enti previdenziali;
- A favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'Amm.ne Com.le ed il Volontariato, ad iniziative ricreative all'interno della struttura;
- A predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente, anche con cadenza semestrale;
- Ad elaborare, per ciascun ospite un Piano Individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
- A riferire, nel caso di gestione indiretta:
 - ◆ all'Ufficio di Servizio Sociale: sullo stato degli ospiti, sulle condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione delle condizioni di bisogno, anche ai fini di un'eventuale dimissione;
 - ◆ all'Autorità sanitaria locale: per gli interventi rivolti ai non-autosufficienti;
- A relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi analitici di gestione dei servizi e prestazioni resi in applicazione della convenzione stipulata;
- A favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i familiari, amici e conoscenti nonché tra gli stessi ospiti;
- A tenere costantemente aggiornate e nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati sensibili e della privacy, le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario, schede di anamnesi medico-psico-sociale, da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

L'Ente gestore della struttura, a nessun titolo, potrà richiedere agli ospiti in regime di convenzione con l'A.C. o ai loro familiari, somme per il mantenimento all'interno della struttura, per le prestazioni convenute, parimenti per la gestione degli altri ospiti dovrà attenersi scrupolosamente alla normativa di riferimento.

Resta a carico del competente Ufficio Com.le procedere al relativo controllo e verifica;

ART. 11 VIGILANZA SULLA STRUTTURA

Per la vigilanza sul funzionamento della struttura "Comunità Alloggio", è istituita apposita Commissione Com.le di Vigilanza (C.C.V.), composta dal Sindaco o da suo delegato, dall'Ass. Sociale, da un Geriatra dell'ASP competente, da un Rappresentante

degli anziani ospiti, da un Rappresentante dei familiari e da un Rappresentante delle Associazioni di Volontariato, presenti sul territorio.

La Commissione, così costituita, avrà il compito di concordare con l'Ente gestore, le modalità attuative degli interventi socio-assistenziali nel rispetto della degenza degli ospiti e del diritto alla tutela della salute.

A norma delle vigenti norme regionali in materia di Ordinamento degli EE.LL., la Commissione in parola, sarà nominata entro mesi tre dalla stipula della convenzione, con apposita Determina Sindacale.

ART. 12 PERSONALE

Per l'attuazione del servizio residenziale, l'Ente affidatario, s'impegna ad utilizzare il personale professionalmente qualificato e specializzato, così come indicato nella convenzione e previsto dal D.P.R.S. 4.06.1996 per la tipologia "Comunità Alloggio", nonché per i Servizi Aggiuntivi: Cucina-mensa, trasporto pasti a domicilio, lavanderia, ecc., perseguendo un corretto rapporto operatore/utente, nel rispetto dei diritti, della dignità e libertà personali dell'ospite ed opera affinché lo stesso possa esercitare i propri diritti sociali, politici, economici e religiosi. La responsabilità sull'operato di detto personale ricade sull'Ente in parola.

ART. 13 TRATTAMENTO ECONOMICO

Il personale impiegato dall'Ente, a titolo di associato o di socio-lavoratore o in regime di lavoro dipendente, deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o in assenza dai C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

Di tale adempimento, l'Ente deve fornire apposita documentazione all'A.C.

ART. 14 PRESTAZIONI GARANTITE

L'Ente fornirà agli ospiti della Comunità Alloggio, un complesso di prestazioni integrate e così articolate:

- Assistenza abitativa completa, comprensiva di ospitalità residenziale, ristorazione, lavanderia, ecc.;
- Assistenza tutelare diurna e notturna, per come stabilito dalla normativa vigente;
- Igiene e cura della persona completa ed aiuto nell'assunzione dei pasti;
- Servizio barbiere/parrucchiere;
- Assistenza sanitaria di base comprensiva di assistenza medico-generica, infermieristica, riabilitativa, farmaceutica;
- Accompagnamento presso presidi sanitari pubblici o privati per la fruizione di prestazioni sanitarie (prestazioni di medicina specialistica, esami diagnostici, di laboratorio e strumentali, ricoveri ospedalieri, ecc.);
- Attività ricreativo/culturali, del tempo libero e di vita associativa, interne e del Centro Incontro Anziani com.le;

- Igiene e riordino della camera e degli spazi comuni, interventi di pulizia generali e quant'altro necessario per un ottimale soggiorno degli ospiti e per il buon funzionamento della struttura;

ART. 15 PRESCRIZIONI

Tutto il personale addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione dei pasti, deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'Autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni di legge.

L'Ente affidatario ha altresì l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliera degli ospiti che a richiesta, deve essere esibito al personale preposto alla vigilanza della struttura.

Detto registro non può essere sostituito da quello di P.S., ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S..

ART.16 LIMITI RICETTIVITA'

In relazione a situazioni oggettive di bisogno, accertate dall'Ufficio Servizi Sociali, la presenza di utenti autosufficienti nella struttura assistenziale, è consentita per un numero non eccedente di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva e nei casi motivati ed autorizzati dall'Amm.ne Com.le.

ART. 17 ASSENZA PER RICOVERO OSPEDALIERO

Nel caso in cui un ospite necessiti di specifico trattamento sanitario, questo deve essere ricoverato presso idoneo presidio ospedaliero e l'Ente s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C., e alla famiglia, e comunque non oltre il terzo giorno dall'evento. L'Ente è tenuto a mantenere i rapporti con l'ammalato ed a provvedere all'assistenza necessaria, durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo, dovrà essere garantito, durante la degenza ospedaliera, il posto-letto all'interno della struttura residenziale, per il suo rientro.

Trascorsi 30 gg dalla data di ricovero ospedaliero, è facoltà dell'A.C., acquisire elementi di conoscenza e valutazioni sul caso, per disporre eventualmente la revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

ART. 18 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'Ente convenzionato, s'impegna ad erogare direttamente e con carattere di continuità, l'assistenza agli ospiti autorizzati dall'A.C., a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario. Inoltre s'impegna, anche nel caso in cui vi ricorrano gli estremi, a non trasferire i medesimi ospiti in altre strutture senza la preventiva e formale autorizzazione del competente Ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessato e/o dei loro familiari.

ART. 19

VOLONTARIATO

L'Ente, nello svolgimento dell'attività può avvalersi di Volontari e/o di Operatori del Servizio Civile, a supporto dell'attività assistenziale svolta.

L'Ente risponderà a tutti gli effetti dell'opera prestata da Volontari e dagli Operatori del Servizio Civile, assicurandoli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la R.C. contro terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma contrattuale di tipo professionale con l'A.C. e senza corresponsione di alcun compenso o rimborso, a nessun titolo.

Questi, non possono essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato.

La loro presenza deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata, mentre le prestazioni non concorrono alla determinazione del costo del servizio.

ART. 20

PARTECIPAZIONE ATTIVA DELL'UTENZA

L'ente ha facoltà di promuovere incontri con i soggetti ospiti ed i loro familiari allo scopo d'individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, ecc., da sottoporre all'esame della Commissione di Vigilanza. L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli Enti convenzionati e rappresentanti locali delle Associazioni cui gli stessi aderiscono.

ART. 21

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per il servizio residenziale, le rette per i soggetti ospiti, sono quelle previste e stabilite in sede di contratto in relazione all'offerta dell'Ente gestore, per quanto attiene L'Amm.ne Com.le, per gli altri ospiti sono quelle previste dalla normativa e dai Regolamenti vigenti.

ART. 22

PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Le modalità di pagamento delle rette dovute, dall'Ente affidatario nei confronti dell'A.C. e da parte di quest'ultima per i servizi richiesti all'Ente, dovranno essere stabilite in sede di convenzione, tenuto conto altresì di quanto previsto dal D.P.R.S. 4.06./96.

ART. 23

CORRISPETTIVO PER RICOVERI DIURNI

Per eventuali ricoveri a carattere temporaneo e diurno in favore delle persone anziane, bisognose di aiuto per inidoneità contingente della famiglia all'assistenza, la retta giornaliera viene determinata in misura pari al 60% di quella fissata per il tempo pieno.

ART. 24 CANONE DI AFFIDAMENTO

Il canone per l'affidamento della gestione della Comunità Alloggio deve essere determinato sulla base di un Piano di Ammortamento che tenga conto delle spese di manutenzione straordinaria e del costo degli arredi ed attrezzature in conformità alle vigenti norme. Il canone sarà oggetto di offerta da parte degli Enti che concorreranno alla gara per l'affidamento del servizio per la gestione della Comunità Alloggio e dei servizi aggiuntivi.

Nel caso in cui i posti oggetto della riserva offerta in sede di gara, non venissero utilizzati o lo fossero solo in parte dall'A.C., l'Ente gestore, potrà all'occorrenza richiedere a questa la disponibilità, con cadenza trimestrale, corrispondendo alla stessa il relativo onere.

L'Ente, potrà altresì riscuotere direttamente dagli utenti, la quota di compartecipazione stabilita dall'A.C. in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Comunale (C.C. n. 41/02), e dalle direttive regionali, inerente le quote di compartecipazione al costo dei servizi, in relazione al reddito goduto.

ART. 25 ONERI A CARICO DELL'ENTE AFFIDATARIO

Sono a carico dell'Ente affidatario tutte le spese di manutenzione ordinaria della struttura, dei corpi annessi e delle pertinenze, delle attrezzature e degli arredi, il cui utilizzo deve avvenire con scrupolo e diligenza. Alla consegna dei lavori sarà stilato apposito verbale di consegna di tutti gli impianti, arredi, attrezzature e quant'altro in dotazione alla struttura, con descrizione della natura ed entità dei beni presenti. Gli stessi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui si ricevono, fatta eccezione per la naturale usura ed a conferma di ciò l'Ente depositerà apposita cauzione. In merito si specifica che per i beni di facile usura e consumo, questi dovranno essere integralmente e tempestivamente sostituiti a carico dello stesso (tappeti, lenzuola, coperte, materassi, ecc.), con materiali aventi le stesse caratteristiche qualitative.

ART. 26 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico dell'A.C.. Questa ha la facoltà di autorizzare l'Ente a far eseguire eventuali lavori di manutenzione straordinaria urgenti, anche a propria cura e spese, previa formale autorizzazione dell'U.T.C., con carico di rimborso a seguito della presentazione della documentazione giustificativa e dell'attestazione dell'U.T.C. in merito alla conformità ed equità dei prezzi dei lavori eseguiti.

ART. 27 SERVIZI AGGIUNTIVI

L'A.C. e l'Ente affidatario possono altresì concordare calendari annuali per l'espletamento da parte dell'Ente di servizi aggiuntivi, allo scopo di migliorare

ulteriormente la qualità della vita dei soggetti ospiti della COMUNITA' ALLOGGIO del Comune di Maniace.

E' altresì facoltà dell'A.C.:

- integrare i servizi aggiuntivi già affidati con altri da avviare a completamento di quelli esistenti ed a beneficio degli utenti. In questo caso, questi dovranno essere gestiti ed erogati in coerenza con i termini e le modalità contrattuali già definiti;
- estendere e richiedere all'Ente, di erogare i servizi aggiuntivi in favore dell'utenza attiva dei servizi in favore degli anziani, degli inabili e dei servizi socio-assistenziali in generale;

ART. 28 DURATA GESTIONE

Data la tipologia del servizio da erogare, l'affidamento non potrà avere durata inferiore ad anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione.

E' escluso il rinnovo tacito. L'A.C., nei mesi precedenti la scadenza del contratto, può disporre il rinnovo della convenzione, ove sussistono ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con obbligo di darne comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o alla effettiva dimissione degli ospiti, nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della convenzione.

Relativamente al recesso della convenzione nonché alle modalità di consegna della struttura e alla validità della stessa, si rinvia alle clausole previste dalla convenzione inerente l'affidamento.

ART. 29 CLAUSOLA ARBITRALE

In caso di eventuali controversie, il giudizio in merito all'applicazione della convenzione, è affidato ad un collegio arbitrale composto da un Rappresentante del Comune, uno dell'Ente gestore e da un Presidente scelto dalle parti, tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

ART. 30 RINVIO

Per quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si fa rinvio alle vigenti norme in materia. Nell'ipotesi di affidamento della struttura a terzi, l'Ente aggiudicatario all'atto della stipula della convenzione dovrà versare apposita cauzione per l'affidamento del servizio, mediante polizza fidejussoria non inferiore al 10% del piano di ammortamento della struttura e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

Lo svincolo della cauzione verrà assicurato, a scadenza contrattuale, dopo la verifica dello stato del materiale di arredo, vettovagliamento, attrezzature, impianti, ecc. consegnati ed affidati durante la gestione della struttura, tenendo conto sia della normale usura che dell'eventuale mancata manutenzione e/o sostituzione;